



## VACCINI, GREEN PASS ED ESENZIONI: LINEE GUIDA

### PREMESSA

Come noto, a decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutte le persone che accedono alla Scuola devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 per poter studiare, lavorare, usufruire dei servizi.

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non viene consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola.

È fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021. I soggetti esenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione di esenzione alla vaccinazione.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice QR, utilizzando l'applicazione VerificaC19, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Esistono tuttavia dei casi nei quali la persona che debba accedere alla Scuola – cittadino proveniente da paesi UE o non UE – non abbia un certificato valido o abbia un certificato non riconosciuto dall'applicazione. Per tutti questi casi si forniscono di seguito delle indicazioni volte all'ottenimento o al riconoscimento di documenti aventi validità di green pass, ai sensi della normativa italiana e comunitaria,

### PERSONE STRANIERE<sup>1</sup> NON VACCINATE

Nel caso di presenze dell'ordine di almeno 1 mese (valore indicativo), gli stranieri che debbano essere vaccinati ex novo possono:

- Registrarsi al Servizio Sanitario Regionale, dopo aver ottenuto il Codice Fiscale e contestualmente la richiesta di Permesso di Soggiorno (solo per soggiorni superiori ai tre mesi).
- Procurarsi un codice ENI (per cittadini europei) o STP (per cittadini extra-comunitari), che, congiuntamente al possesso di Codice Fiscale, permetterà loro di accedere alla campagna vaccinale.

Nel caso di presenze brevi (indicativamente fino a un mese) gli stranieri possono:

- ricorrere al tampone, che può essere effettuato anche presso le farmacie, (alcune effettuano tamponi a prezzo calmierato), il quale equivale a un green pass della validità di 48 ore. La validità è misurata dal giorno e ora nel quale viene effettuato il tampone ed è riscontrata all'accesso alle strutture e/o servizi della Scuola.

---

<sup>1</sup> Per "Stranieri" si intendono cittadini europei e non europei

## SECONDE DOSI

Nel caso di stranieri che hanno ricevuto una prima dose in un Paese membro dell'Unione Europea il certificato di vaccinazione equivale a un green pass con validità tra il 15° ed il 42° giorno dalla data di somministrazione, per il principio dell'equivalenza del trattamento riservato a un cittadino europeo rispetto ad uno italiano (per il quale la prima dose consente di avere un green pass valido nell'intervallo di tempo suddetto). Si veda a tal proposito la Sezione FAQ della pagina relativa al Certificato COVID digitale UE della Commissione Europea: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA\\_21\\_2781](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_2781) .


Queste persone possono:

- accedere ai locali/servizi della Scuola tra il 15° ed il 42° giorno successivo alla somministrazione, a prescindere dal riconoscimento o meno del QR Code da parte dell'App dedicata. Il controllo giornaliero della validità è effettuato dagli uffici di riferimento.

Queste persone possono inoltre:

- effettuare una seconda dose in Italia tramite la registrazione su apposito [portale dell'Azienda USL Nordovest](#) , solo se sono cittadini italiani oppure stranieri in possesso di CF ed iscritti al SSR.

### Vaccino Covid19: info prenotazioni



- Consenso informato e scheda anamnestica
- Scaricare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
- Cancellare la prenotazione della prima dose
- Spostare la data della seconda dose
- Richiedere l'esecuzione della seconda dose (nel caso in cui la prima dose sia stata fatta in un'altra regione o all'estero)
- Registrazione di vaccinazioni eseguite all'estero

### GREEN PASS STRANIERI E CICLI VACCINALI COMPLETI (*Certificazioni equivalenti*)

I cittadini provenienti da stati membri o da alcuni paesi extracomunitari compresi in una lista in costante aggiornamento, che attualmente comprende:

- **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia, Islanda, Turchia, ecc.;**

potranno esibire il Certificato COVID Digitale UE o equivalente, che viene riconosciuto dalla App VerificaC19. Pertanto nei loro confronti saranno applicabili le stesse regole e le stesse procedure di accesso alla Scuola valide per le persone in possesso di Green Pass italiano.

Riferimenti:

Ordinanza 29/7/2021- Ministero della Salute:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81933>

Siti web:


<https://www.dgc.gov.it/web/>

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Per i cittadini non UE di paesi non ricompresi nell'elenco di cui sopra, si fa presente che:

- Nel caso in cui il cittadino abbia CF e sia registrato al SSR, potrà richiedere l'emissione di un Green Pass EU con QR Code riconoscibile presso il [portale dell'Azienda USL Nordovest](#) ;

### Vaccino Covid19: info prenotazioni



- Consenso informato e scheda anamnestica
- Scaricare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
- Cancellare la prenotazione della prima dose
- Spostare la data della seconda dose
- Richiedere l'esecuzione della seconda dose (nel caso in cui la prima dose sia stata fatta in un'altra regione o all'estero)
- ➔ ▪ Registrazione di vaccinazioni eseguite all'estero

### CERTIFICAZIONI VACCINALI/DI GUARIGIONE NON EQUIVALENTI

Nel caso in cui il Certificato vaccinale rilasciato non sia equivalente al Green Pass EU e quindi il suo QR Code non sia riconoscibile, ove comunque sia conforme alle informazioni elencate nella Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della Salute, e cioè:

- sia compilato in italiano, inglese, francese o spagnolo (nel caso in cui non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata);
- contenga i seguenti dati:
  - dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  - dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  - data/e di somministrazione del vaccino;
  - dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
- la vaccinazione sia stata effettuata con uno dei seguenti vaccini:
  - Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
  - Spikevax (Moderna);
  - Vaxzevria (AstraZeneca);
  - Janssen (Johnson & Johnson).

esso avrà la stessa validità prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano e quindi verrà riconosciuto come valido dal gruppo Infosalute, previa verifica dei requisiti sopra elencati.

Analogamente le Certificazioni di guarigione, ai sensi della medesima Circolare, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano ed essi verranno pertanto riconosciuti come validi dal gruppo Infosalute, previa verifica dei requisiti elencati.

L'equivalenza dei Certificati vaccinali e di guarigione, verrà verificata dal gruppo Infosalute.

Gli Uffici di riferimento dovranno pertanto richiedere agli interessati di trasmettere i propri certificati vaccinali/di guarigione al più tardi 10 gg. prima del previsto ingresso alla Scuola, in modo da consentire le verifiche del caso. Il file verrà salvato per il tempo strettamente necessario su cartella di ownCloud il cui accesso è riservato a Infosalute e IRO.

Se Infosalute e IRO ritengono valido il certificato, comunicano alla portineria e a tutti i soggetti delegati alla verifica delle Certificazioni Verdi:

- nome, cognome e data di nascita di chi può entrare,

attraverso la condivisione su ownCloud di un file in sola lettura con valenza quotidiana.

Nel caso invece di Certificati contenenti informazioni non congruenti con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021, essi non potranno in alcun caso essere considerati titoli validi per l'accesso ai locali della Scuola e, pertanto, sarà consigliato agli interessati di effettuare il tampone al fine di ottenere la Certificazione Verde.

## **CERTIFICATI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE**

La Circolare Prot. n. 0035309-04/08/2021 del Ministero della Salute specifica le modalità di rilascio delle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Attualmente le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 possono essere rilasciate in formato cartaceo e possono avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori successive disposizioni di legge (la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale).

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali, rilasciati nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni possono essere rilasciate:

- dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;

- dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per essere valide, le certificazioni devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto esente (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Il soggetto in possesso di un certificato di esenzione dovrà verificare che rispetti tutte le condizioni previste dalla Circolare Ministeriale Prot. N. 0035309 dello 04/08/2021 appena citate. In caso di dubbi, è invitato a contattare il gruppo Infosalute. La Scuola si riserva, in ogni caso, di effettuare verifiche a campione sulla corrispondenza dei certificati esibiti ai requisiti richiesti dalla Circolare citata. Laddove pertinente, sarà richiesto il parere del medico competente.

La Scuola definirà successivamente al 30 settembre 2021, quando la situazione normativa sarà più consolidata, la procedura per la verifica dei certificati di esenzione.

Pisa, 21/09/2021